



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO

1

Det. Amministratore Unico n. 18/AU/2025

Data: 22/12/2025

CIG: B1DEC574D3

OGGETTO: *Estensione della copertura per RCT/O.*

PREMESSO che:

- Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al seguente link www.cosvig.it.
- Co.Svi.G., in accordo con gli orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ritenuto opportuno doversi dotare di un broker ai fini della definizione del disegno d'asta per gli affidamenti di servizi assicurativi e della corretta valutazione dell'offerta del mercato assicurativo, in quanto figura dotata della massima esperienza nell'utilizzo di metodologie e strumenti che permettano di acquisire tutte le informazioni relative tanto al rischio specifico che al mercato assicurativo di riferimento.

CONSIDERATA quindi l'esigenza di Co.Svi.G. di doversi avvalere di un supporto specializzato dato conto che non dispone al proprio interno di personale con le competenze necessarie.

DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 79/DPC/2025 del 15/05/25 e contratto n. 45_S_25 del 15_05_2025 Co.Svi.G. affidava l'incarico di consulente broker di assicurazioni all'operatore economico ALPHA INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.R.L., con sede legale in Firenze (FI) e C.F. 04391890482, con durata di 24 mesi (prorogabili di ulteriori 12 mesi) e importo presunto di € 4.999,99, oltre IVA se dovuta per legge, individuato dal CIG B6DFE78C23.

DATO ATTO che al 31/05/2025 era in scadenza la polizza assicurativa per copertura RCT/O assegnata come competenza alla parte istituzionale di Co.Svi.G., anche se la spesa viene suddivisa imputandone una parte al centro di costo di Sesta Lab e una parte al Fondo Geotermico e ai servizi trasversali, come successivamente dettagliato.

ATTESO che, per quanto predetto si stimava un fabbisogno inferiore ad € 10.000,00 per non più di 12 mesi di durata delle polizze, viste le difficoltà finanziarie dell'ente, che non consentivano di programmare fabbisogni di più lunga durata, e la prospettiva di separazione societaria tra la parte definita "istituzionale" e Sesta Lab, che ha come conseguenza la separazione di tutti i contratti passivi finora avuti in comune tra le due aree.

DATO ATTO quindi dell'esigenza di procedere per quanto possibile alla separazione dei contratti assicurativi predetti, stipulando gli stessi esclusivamente per la parte definita "Cosvig istituzionale".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo decreto con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

RESA NOTA l'urgenza di espletare l'affidamento del servizio, richiamando la buona esperienza fin ad oggi garantita dal fornitore uscente.

RICHIAMATO il comma 6 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che recita che è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

RESO NOTO che, sulla base del mandato e delle esigenze assicurative di Co.Svi.G., il broker comunicava tramite mail del 23/05/2025, 27/05/2025 e 28/05/2025 l'effettuazione delle necessarie indagini di mercato, che hanno coinvolto anche i fornitori uscenti, vista la peculiarità del servizio e la relativa struttura del settore di mercato che non offre diverse e valide alternative, il basso importo dell'affidamento, il grado di soddisfazione maturato con l'esecuzione del precedente contratto, eseguito a regola d'arte ed in modo eccellente, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nonché l'affidabilità economica e tecnica dimostrata dagli stessi durante il periodo di esecuzione del contratto, i vantaggi della continuità e la competitività del prezzo offerto per il rinnovo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

DATO ATTO che l'indagine di mercato aveva prodotto i risultati seguenti:

1) POLIZZA RCT/O (per la sola parte "istituzionale"):

- SARA ASSICURAZIONI S.P.A.: nessuna risposta;
- CHUBB EUROPEAN GROUP S.E. Rappresentanza Generale per l'Italia: nessuna risposta;
- ITAS MUTUA: € 6.453,00 (confermate condizioni in corso);
- LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia: nessuna risposta;
- HDI ASSICURAZIONI S.P.A. nessuna risposta;
- UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. nessuna risposta;
- REVO INSURANCE S.P.A. nessuna risposta.

CONSIDERATO che l'unica offerta ricevuta risultava sproporzionata e non congrua, dato che prevedeva un costo in linea con quello dell'annualità precedente che però assicurava al suo interno anche l'area di Sesta Lab.

DATO ATTO altresì che, nell'approfondimento della valutazione tecnica dell'offerta suddetta, il broker rilevava dei profili di criticità nella separazione della copertura RCT/O per le due aree di Co.Svi.G., in quanto la scissione del rischio in due polizze, mantenendo un unico contraente, poteva creare problemi in fase di accertamento e liquidazione del danno, soprattutto per la parte relativa alla RCO (eventuali rivalse INAIL).

PRESO ATTO, pertanto, che sarebbe stato opportuno mantenere una copertura unica a riguardo della RCT/O, in attesa della effettiva scissione tra le due aree di Co.Svi.G. prevista inizialmente per dicembre 2025.

RESO NOTO che, con Det. n. 10/AU/25, si è quindi proceduto ad una modifica contrattuale per estendere la polizza in scadenza per ulteriori 7 mesi, fino al 31/12/2025, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in quanto un cambiamento del contraente nel contempo risultava impraticabile per motivi economici e tecnici e comportava per la stazione appaltante notevoli disagi e un sostanziale incremento dei costi.

DATO ATTO che l'effettiva scissione tra le due aree di Co.Svi.G. non avverrà entro il 31/12/2025 e non vi sono ancora indicazioni certe su quando potrà avvenire il passaggio, restano pertanto ancora valide le condizioni in premessa per poter procedere con un'ulteriore modifica contrattuale per il prosieguo di altri 5 mesi di contratto (scadenza quindi al 31/05/2026 per allineare la presente polizza alle restanti in essere e attendere l'effettiva scissione societaria), che sarebbero pari ad € 4.577,00, risultando quindi < 50% del valore del contratto iniziale, che era pari ad € 13.908,00.

RITENUTO quindi di procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'estensione di ulteriori 5 mesi della copertura assicurativa RCT/O, di entrambe le aree, all'operatore economico ITAS MUTUA, in quanto un cambiamento del contraente nel contempo risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi e un sostanziale incremento dei costi, in attesa della separazione delle due aree.

RITENUTO che il predetto importo presenti un prezzo congruo relativamente ai prezzi di mercato.

RESO NOTO che:

- ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile per i presenti affidamenti è il CCNL ANIA DEGLI ASSICURATIVI;
- il CPV è 66515000-3 Servizi di assicurazione contro danni o perdite;
- la revisione del prezzo non si applica, se non per la regolazione del premio rispetto alle retribuzioni lorde effettive relative al personale, perché non vi è alcun riferimento per il predetto CPV nell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

RILEVATO che, per l'espletamento dei presenti appalti non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI).

PRECISATO che non ci sono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso a causa dell'assenza di rischi interferenziali.

VISTO:

- quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ovvero che per l'affidamento dei contratti pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre;
- l'art. 17 dello stesso decreto sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 5 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;
- l'art. 52 dello stesso decreto che definisce i controlli sugli atti delle procedure di affidamento, nonché l'art. 99 che ne definisce le modalità e le tempistiche di attuazione degli stessi;
- l'art. 18 dello stesso decreto che definisce il contratto.

ATTESTATO il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., conformemente alle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., della copertura assicurativa come segue:

Polizza	Compagnia assicurativa	Premio	Scadenza	Dati compagnia assicurativa	CIG
RCT/O	ITAS MUTUA	€ 4.577,00	31/05/2026	sede legale in Trento (TN) e C.F. 00110750221	B1DEC574D3

4

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si procederà alla risoluzione del contratto per giusta causa, in caso di mancato possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d'appalto, inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché dei requisiti speciali richiesti per la qualificazione di cui all'art. 100 dello stesso decreto.

DATO ATTO che:

- il contratto assicurativo verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in modalità elettronica;
- ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è sempre consentito procedere all'esecuzione anticipata del contratto sotto riserva di legge;
- fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, predetto l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, tra cui l'urgenza.

RESO NOTO che, in relazione alla procedura in oggetto:

- la qualifica di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è assunta dalla sottoscritta Dirigente Loredana Torsello.
- La qualifica di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, All. II.14 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è assunta da Giuseppe Gianfredi.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per la suddetta prestazione è stato assegnato il Codice CIG di cui all'oggetto.

RITENUTO pertanto di impegnare sul bilancio finanziario, che presenta necessaria disponibilità, il seguente importo, esclusa IVA se dovuta per legge, e che la stima di spesa è imputabile ai centri di costo come segue:

Polizza	Premio	Mesi contratto	Centro di costo Sesta Lab	Centro di costo Cosvig Istituzionale
RCT/O	€ 4.577,00	5	Da definire	Da definire

DATO ATTO altresì che la relativa spesa complessiva di € 4.577,00, esclusa IVA se dovuta per legge, è stata inserita e prevista nel bilancio preventivo approvato dall'amministratore.

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

VISTI:

- La Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Il vigente regolamento per le acquisizioni in economia;

- La L.R. n. 38/2007 e ss.mm.ii. “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
- Il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

La sottoscritta Silvia Masala, in qualità di amministratore unico di Co.Svi.G. S.c.r.l.,

DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare l'estensione illustrata in premessa per la copertura assicurativa in oggetto stipulata con l'operatore economico ITAS MUTUA.
3. Di estendere la copertura assicurativa in oggetto, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., come segue:

Polizza	Premio	Mesi contratto	Centro di costo Sesta Lab	Centro di costo Cosvig Istituzionale
RCT/O	€ 4.577,00	5	Da definire	Da definire

4. Di impegnare come da tabella suddetta l'importo complessivo di € 4.577,00, oltre IVA se dovuta per legge, sul bilancio finanziario che presenta necessaria disponibilità in relazione alla spesa prevista per l'esecuzione dell'appalto in oggetto.
5. Che il contratto assicurativo verrà stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
6. Che ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è disposta l'esecuzione anticipata del contratto sotto riserva di legge.
7. Che, fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, predetto l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per ragioni d'urgenza.
8. Di procedere, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., alla risoluzione del contratto per giusta causa, in caso di mancato possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d'appalto, inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché dei requisiti speciali richiesti per la qualificazione di cui all'art. 100 dello stesso decreto.
9. Di disporre le liquidazioni della somma impegnata come suddetto.
10. Che la qualifica di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è assunta dalla sottoscritta Dirigente Loredana Torsello.
11. Che la qualifica di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, All. II.14 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è assunta da Giuseppe Gianfredi.
12. Di procedere alla pubblicazione della presente, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'ente in data 19/12/2025.

Firma dell'Amministratore Unico
(Silvia Masala)